

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

Circolare **UNIONLAVORO**  
Ufficio Amministrazione del personale

#### **PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO CUD 2004**

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 26 novembre u.s. sul proprio sito lo schema di certificazione unica per i redditi 2003, assieme alle relative istruzioni. Parecchie le modifiche apportate, determinate dall'introduzione della riforma dell'irpef, con la finanziaria 2003. La maggior parte dei dati che interessano le modifiche sull'irpef, sono racchiusi nei nuovi punti 6,7,24,31,32 e 40. Si tratta di evidenziare la deduzione per garantire la progressività del prelievo (punto 24), dell'imponibile irpef (punto 31) e dell'imposta lorda (punto 32). Al punto 6 va indicato il numero dei giorni, compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro, per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione ex art. 10-bis, comma 2 del dpr917/86 ( euro 4.500,00). Con riferimento al punto 6, nelle annotazioni dovrà essere data indicazione del periodo di lavoro, qualora, questo sia di durata inferiore all'anno (data inizio e data fine). Il sostituto d'imposta è tenuto inoltre a dare distinta indicazione, nelle annotazioni, della deduzione della quota riconosciuta sui redditi di lavoro dipendente o assimilati ( euro 4.500,00), di pensione (euro 4.000,00) e di quella attribuita su tutte le tipologie di reddito (euro 3.000,00). La finanziaria per il 2003 ha disposto che la clausola di salvaguardia (il diritto alla tassazione più favorevole tra quelle determinate con le regole del 2003 e del 2002) va richiesta solo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Non essendo il Cud una dichiarazione dei redditi, esso non potrà rappresentare un mezzo adatto per fruire della clausola.

#### **COMUNICAZIONI ASSUNZIONI/CESSAZIONI :PENALITA'??**

Il ministero del Welfare, con circolare del 24 novembre 2003, n.37 ha preso posizione sui mancati adempimenti in materia di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, tentando di colmare il vuoto legislativo determinato dal mancato coordinamento tra il dlgs 297/2002 (finanziaria 2003), che detta nuove disposizioni in materia di assunzioni, e il dlgs 276/2003 (di attuazione della legge Biagi). Il dlgs 297/02 ha stabilito una serie di modifiche circa i termini di comunicazione delle assunzioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro, riferendosi sia al lavoro ordinario che a quello agricolo. Queste novità, però, sono subordinate, per la loro entrata in vigore, all'emanazione di un decreto ministeriale con il quale sarebbe stata individuata la nuova modulistica. Le sanzioni, relative ai nuovi e diversi obblighi, sono state riportate nell'art. 19 del decreto 276, il quale avrebbe così completato il quadro normativo dell'intera materia. **Però ( e qui sta il rebus ) è avvenuto che, sempre il dlgs 276/2003, anziché creare una norma transitoria di collegamento tra l'entrata a regime del decreto 297 e l'applicabilità delle nuove sanzioni direttamente connesse ai nuovi obblighi, con l'art. 85 ha spazzato via tutte le sanzioni prevenienti facendo decorrere tutte le abrogazioni dal 24 ottobre 2003.** Ciò significa che qualora ci venisse comminata una sanzione per tardiva comunicazione, possiamo, attraverso il consueto iter previsto, fare ricorso e riuscire a non pagare un centesimo di quanto richiesto!! Probabilmente, visto che per il principio della gerarchia delle fonti, la circolare non può sostituirsi alla legge ( in questo caso al dlgs 276/03), si pensa che verrà inserita in un decreto legge una norma transitoria che congeli gli effetti abrogativi dell'articolo 85, comma 1, lettera e) del dlgs 276/03, fino all'entrata a regime del decreto 297. Il risultato è che fino ad allora potremo dormire sonni un po' più sereni, pensando che, seppure ci sveglieremo di soprassalto la notte, (perché i termini di 5 giorni sono già trascorsi e ci siamo dimenticati di inoltrare la comunicazione al centro per l'impiego), ci tranquillizzeremo pensando che all'errore potremo porre rimedio senza incorrere in sanzioni ..... nell'attesa che la dichiarazione obbligatoria non diventi contestuale!!..... ( no comment).

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

### **TRASMISSIONE SOLO TELEMATICA PER IL MOD. DM10/2**

Il d.l. 269 /2003 pubblicato in gazzetta ufficiale il 2/09/2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo, e per la correzione dei conti pubblici, rappresenta un provvedimento "omnibus", che spazia tra

disposizioni mirate a favorire lo sviluppo e interventi in materia di società civile, famiglia e solidarietà, tra aggiustamento dei conti pubblici e condoni, tra il concordato fiscale e disposizioni in materia assistenziale, previdenziale e sanitaria. L'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 44 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i modelli DM 10/2 andranno trasmessi all'Inps per via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto. Si passerà quindi **dall'attuale facoltà** nell'inviare i suddetti modelli in via telematica, all'obbligatorietà dell'inoltro telematico.

### **TELENOVELA C.F.L.**

Destinato a scomparire, è l'unica certezza che abbiamo sul vecchio istituto del contratto di formazione e lavoro. Questa è la sorte che la legge Biagi gli riserva; al loro posto, infatti, arriveranno i contratti di inserimento o il nuovo contratto di apprendistato. Una svolta normativa che però sul piano pratico non può tradursi in un taglio netto. In data 13 Novembre 2003 è stato siglato il primo accordo interconfederale tra le organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, (riporta la firma di Confindustria, Cgil, Cisl, Uil) l'intesa prevede che non solo continueranno fino alla scadenza i cfl in corso fino al 23 ottobre 2003, ma che siano avviati i progetti di cfl approvati dalle commissioni competenti e siano esaminati i progetti presentati. Una salvezza ad ampio raggio, quindi, dei vecchi contratti. E anche degli incentivi a essi legati. L'intesa è infatti finalizzata a non bloccare l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro, per evitare il rischio di una carenza, anche temporanea, di strumenti per l'ingresso nel mercato di migliaia di giovani. L'accordo interconfederale non ha, però, un valore vincolante per il governo, che dovrà ora esaminarlo prima di dare il via libera con un intervento normativo. Un passaggio importante, dal momento che i contenuti del provvedimento avranno un contraccolpo di tipo economico. E' infatti tutto ancora da quantificare l'ammontare della copertura economica da destinare agli sgravi previsti dai contratti di formazione. Il risultato raggiunto è quindi allo stato parziale, in quanto la soluzione prospettata non è immediatamente operativa. Una nota positiva è rappresentata dal fatto che, d'intesa, Cgil, Cisl e Uil riconoscono unitariamente ed espressamente l'importanza di gestire attivamente, ed in modo pragmatico, la riforma Biagi del mercato del lavoro attraverso intese della contrattazione collettiva finalizzate a promuovere e favorire le occasioni d'impiego offerte dalla nuova legislazione (la possibilità che questo potesse non accadere era stata più volte apertamente prospettata, e rappresentava fonte di preoccupazione per il Prof. Tiraboschi,)\*.

\*Professore straordinario di Diritto del lavoro presso l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia.  
Direttore del Centro Studi Internazionali e comparati Marco Biagi.

### **INPS COLLABORATORI: AUMENTO DAL 1° GENNAIO 2004.**

La scrivente si scusa con i lettori per l'incompleta informazione contenuta nella circolare n° 2. La disposizione inserita nel decreto collegato alla finanziaria per l'anno 2004, eleva dal **1° gennaio dell'anno prossimo** l'aliquota contributiva dei collaboratori portandola al 17,30 %. Almeno così sembra leggendo l'art. 45 del dl n. 269/ 2003 convertito in legge dalla camera dei deputati mercoledì 19 Novembre 2003. All'originaria dizione, in cui è prevista la parificazione dell'aliquota contributiva a quella dei commercianti, con l'evidente intento di assicurare a questa categoria di lavoratori atipici una pensione più dignitosa è stato aggiunto il termine <<pensionistica>>. Questo dovrebbe voler dire che l'addizionale dello 0,09% destinato al fondo <<rottamazione negozi>> che versano gli iscritti alla gestione dei commercianti non è invece dovuta dai co.co.co. Per gli anni successivi si applicano gli incrementi già previsti (dall'art.59, comma 15, della L. 449/97, Finanziaria 98) fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

### **PRESTAZIONI OCCASIONALI : ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA.**

La gestione Inps delle collaborazioni si estende alle prestazioni occasionali : a quelle sopra i 5 mila euro di reddito, in virtù di una modifica contenuta nella nuova veste del decreto legge 269/03, di accompagnamento alla manovra finanziaria per il 2004. Ovvero aliquota del 10% ( per coloro che sono titolari di altra forma di copertura previdenziale), o del 17,30% ( per chi non ha coperture). Ricordiamo che viene definita prestazione occasionale, quella prestazione di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ( quindi non anno civile 1.1/ 31.12) con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito complessivamente sia superiore a 5 mila euro. In questo caso scatta il lavoro a progetto. Si pone il problema di comprendere se i 5 mila euro annui debbano intendersi riferiti a tutte le collaborazioni(lavori) instaurati dal prestatore nell'anno o solo a quelle intrattenute con lo stesso committente. E' augurabile che l'interpretazione che verrà data propenda per la seconda soluzione: sarebbe infatti opportuno che ci si debba riferire alla collaborazione instaurata con il medesimo committente. Se così non fosse, infatti, i problemi pratici sarebbero di non poca rilevanza. La soluzione più equilibrata e logica per i committenti sarebbe quella che, in queste situazioni, l'obbligo restasse tutto a carico del prestatore , il quale, in sede di pattuizione del compenso, considererà l'eventuale onere da sostenere in considerazione di altri eventuali rapporti intrattenuti con diversi committenti, e del certo superamento dei 5 mila euro ( attendiamo chiarimenti).

### **LAVORI DI ATTESA : E' APPLICABILE IL LIMITE DELLE 48 ORE.**

Il Ministero del Lavoro, con nota n.5/27451/70, ha confermato che i portieri sono soggetti al limite massimo delle 48 ore medie, in quanto non rientrano nelle esclusioni previste dall'art.17 comma 5 del dlgs 66/2003 (riforma dell'orario di lavoro, aprile 2003). Il CCNL attualmente in vigore, prevede che i portieri con alloggio nello stabile dove svolgono la prestazione di lavoro, abbiano un orario settimanale normale pari a 59 ore. Il rispetto del limite medio delle 48 ore , da calcolarsi su un periodo di riferimento di 4 mesi (elevato dalla contrattazione fino a 6 o 12 mesi) non è derogato per questi soggetti: ne consegue che un orario superiore alle 48 ore, determinerà la necessità di concedere compensazioni nell'orario affinché sia rispettata tale media.

### **CIRCOLARE IN ARRIVO SUL LAVORO A PROGETTO.**

E' prevista per questa settimana la pubblicazione della circolare interpretativa sulle "nuove" collaborazioni a progetto.

Non attendiamoci di trovare la chiave di lettura che ci permetta di affrontare a cuor leggero l'instaurazione di questi contratti. E' errata infatti, una lettura eccessivamente formale, che guarda più al contenitore che al contenuto. Si dovrà guardare al profilo sostanziale delle modalità delle prestazioni, all'autonomia della stessa, la quale potrà essere anche duratura (ma di durata determinata o determinabile), coordinata con l'azienda committente, ma non eseguita in base a rigidi ordini gerarchici e con lo stesso orario dei dipendenti dell'azienda . Preciso che l'orario potrebbe anche coincidere con quello svolto in azienda, ma solo per la necessità del coordinamento con il committente, e comunque con possibilità da parte del lavoratore di gestire il proprio tempo in completa autonomia, diversamente da quanto stabilito per i lavoratori dipendenti.

### **QUOTE DI INGRESSO EXTRACOMUNITARI.**

Ci sono pervenute richieste di chiarimento, per quanto riguarda l'inoltro alla DPL della documentazione necessaria per l'assunzione di extracomunitari che si trovano all'estero. Precisiamo che i flussi di ingresso previsti annualmente nel mese di novembre (per effetto della sanatoria quest'anno sono slittati da novembre 2002 a giugno 2003) sono momentaneamente sospesi; si attende infatti un decreto di attuazione alla Legge Bossi/Fini nonché la definizione della sanatoria, con la relativa stipula dei contratti di soggiorno. Ricordiamo, inoltre, che, affinché le domande presentate vengano considerate valide, le stesse dovranno essere inoltrate all'ufficio extracomunitari presso la Direzione provinciale del Lavoro nella quale è ubicata l'azienda

*Unionlavoro*

*Sede Legale Via G. d'Annunzio 19 int.11- 31100 Treviso*

*Sede Operativa Nazionale Via Borin, 48 - 31100 Treviso Tel. 0422/466311 fax 0422/466393*

*C.F. 12768500154 [www.unionlavoro.org](http://www.unionlavoro.org) e-mail [info@unionlavoro.org](mailto:info@unionlavoro.org)*

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

richiedente solamente quando i flussi verranno emanati con apposito decreto. (alleghiamo file word contenente procedura di richiesta autorizzazione all'assunzione).

## GIURISPRUDENZA

### **RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE.**

Con la sentenza n.13001 del 5 settembre 2003 la Corte di Cassazione contempla , tra i casi di perdita di chance , anche il non aver valutato per una promozione un lavoratore che ne aveva i requisiti. La sentenza è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, con il quale si obbliga sostanzialmente il datore di lavoro a far concorrere ( e quindi a valutare) alla promozione, o all'attribuzione di mansioni superiori, tutti i lavoratori che ne hanno i requisiti professionali e di esperienza e tecnica.

### **CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI: IL RITARDO RENDE ILLEGGITTIMA LA SANZIONE.**

La Corte di Cassazione , con la sentenza 19 agosto 2003 n. 12141, ha chiarito che il principio dell'immediatezza, nella contestazione delle infrazioni addebitate al lavoratore, non può essere derogato dalla difficoltà delle indagini e dell'assenza per ferie del lavoratore. Il principio dell'immediatezza, volto a garantire al lavoratore la correttezza della procedura disciplinare, non può essere derogato dall'esigenza di politica aziendale, di effettuare un'indagine ad ampio raggio, per accertare eventuali comportamenti sanzionabili commessi da altri dipendenti. Nello stesso modo l'attesa della fine del periodo feriale, per reperire più agevolmente i lavoratori, sembra essere pretestuosa: il datore di lavoro avrebbe dovuto recapitare la lettera di contestazione al domicilio del lavoratore . La cassazione rigetta poi la giustificazione del ritardo basata sulle dimensioni dell'organizzazione aziendale: la stessa estensione aziendale consente di accedere più facilmente a dati e informazioni reperibili all'estero.

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

**LAVORO SUBORDINATO**  
**(a tempo indeterminato, determinato)**

---

Il datore di lavoro può essere italiano o straniero (ovviamente regolarmente soggiornante).

**La procedura ha 6 passaggi.**

**1) Il datore di lavoro deve:**

innanzitutto presentare un'apposita **richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro** (bisogna usare l'apposita modulistica). La richiesta deve essere effettuata presso l'**Ufficio Provinciale del Lavoro** competente per il territorio in cui si svolgerà l'attività lavorativa.

Dopo aver verificato le condizioni lavorative offerte allo straniero dal datore di lavoro e dietro presentazione della documentazione richiesta la **Direzione Provinciale del Lavoro** rilascia l'autorizzazione al lavoro **nell'ambito della quota prevista dal decreto sui flussi**. Le condizioni lavorative non possono mai essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili

**La richiesta di autorizzazione al lavoro deve contenere:**

- a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la sua denominazione e sede (se si tratta di lavoro a domicilio le complete generalità del datore di lavoro committente);
- b) le complete generalità del lavoratore straniero;
- c) l'impegno di assicurare al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o quelli comunque applicabili;
- d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività lavorativa;
- e) l'indicazione delle modalità alloggiative.

Alla richiesta devono essere allegati:

- a) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
- b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali attestante la sua capacità economica,

**La Direzione Provinciale del Lavoro deve rilasciare l'autorizzazione al lavoro entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.**

**2) Il datore di lavoro deve:**

richiedere alla **Questura competente per territorio** l'apposizione, sull'autorizzazione al lavoro rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, del nulla osta provvisorio per l'ingresso. Alla richiesta deve essere allegata, oltre all'autorizzazione, la copia della domanda e della documentazione già presentata.

*Unionlavoro*

*Sede Legale Via G. d'Annunzio 19 int.11- 31100 Treviso*

*Sede Operativa Nazionale Via Borin, 48 – 31100 Treviso Tel. 0422/466311 fax 0422/466393*

*C.F. 12768500154 [www.unionlavoro.org](http://www.unionlavoro.org) e-mail [info@unionlavoro.org](mailto:info@unionlavoro.org)*

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi all'immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dall'art. 380 e 381 del c.p.p.

**La Questura deve rilasciare nulla osta provvisorio per l'ingresso entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.**

**3) Il datore di lavoro deve:**

inviare l'autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta della Questura al lavoratore straniero.

**4) Il lavoratore straniero deve:**

presentare l'autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta della Questura alla **Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza**, ai fini del rilascio del **visto di ingresso** per lavoro subordinato. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

**La Rappresentanza diplomatica italiana deve rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.**

**5) Il lavoratore straniero deve:**

richiedere alla **Questura** competente, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il **rilascio del permesso di soggiorno** per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di ingresso, esibendo il passaporto corredata del visto di ingresso.

**6) Il datore di lavoro deve:**

comunicare alla **Direzione Provinciale del Lavoro o all'INPS** (nel caso di lavoro domestico), entro 5 giorni, l'inizio dell'attività lavorativa.

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

## LAVORO STAGIONALE

### Procedura

---

Per il lavoro stagionale bisogna seguire la stessa procedura prevista per il lavoro subordinato.

#### Ci sono tuttavia 3 differenze.

- 1) L'autorizzazione al lavoro deve essere rilasciata entro e non oltre **15 giorni** dalla data di ricezione della richiesta ed ha una validità minima di 20 giorni e massima di sei o nove mesi corrispondenti alla durata del lavoro stagionale e vale anche anche per una serie di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
- 2) Il lavoratore straniero che in precedenza ha già svolto un lavoro stagionale rispettando le condizioni indicate nel permesso di soggiorno (uscita alla scadenza del permesso dal territorio nazionale), ha **un diritto di precedenza per il rientro in Italia** per l'anno successivo presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime richieste nominative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che si trovano nelle stesse condizioni.
- 3) Dopo il **secondo soggiorno** in Italia per lavoro stagionale, il lavoratore straniero acui venga offerto un lavoro a tempo indeterminato può richiedere alla **Questura**, nell'ambito della quota a disposizione dell'Ufficio Provinciale competente, un **permesso di soggiorno per lavoro per la durata di 2 anni**.

Prot. InfoP/AC/3/2003  
 Del 02/12/2003

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO (SCHEMA)**  
 ( Art. 30, comma 3, lett. b), del D.P.R. .n. 394/99)

<b>DATORE DI LAVORO O COMMITTENTE LAVORO A DOMICILIO</b>				
DITTA				
SEDE		VIA		N.
ATTIVITA'				
COD FISC. / PARTITA IVA				
<b>TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE</b>				
COGNOME		NOME		
NATO A		RESIDENTE IN		
VIA/PIAZZA		N.	CITTADINANZA	
<b>GENERALITA' DEL LAVORATORE</b>				
COGNOME		NOME		
NATO A		COD. FISC.		
RESIDENTE IN		VIA/PIAZZA		
CITTADINANZA				
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI</b>				
<b>LIV.</b>	<b>QUALIFICA</b>		<b>MANSIONI</b>	
<b>C. C. N. L. APPLICATO</b>				
<b>LOCALITA' D'IMPIEGO</b>				
ALLOGGIO: CITTA' _____ (____) VIA _____ N. _____ <input type="checkbox"/> GRATUITO <input type="checkbox"/> IN LOCAZIONE AL COSTO MENSILE DI € _____				
<b>ORARIO LAVORO</b>		<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>		
<b>GIORNAL.</b>	<b>SETTIMAN.</b>	<b>INDETERMINATO</b>	<b>DETERMINATO (1)</b>	<b>STAGIONALE (1)</b>
			<b>MESI:</b>	<b>MESI:</b>
<b>(1) dovendosi trattare d'ipotesi prevista dalla legge o dal C.C.N.L., indicarne esattamente la motivazione:</b>				
Per le altre condizioni economiche e normative si fa rinvio al C.C.N.L. applicato, che viene in questa sede espressamente richiamato.				

Le parti confermando di aver inteso stipulare un contratto di lavoro subordinato alle condizioni, di cui sopra, dichiarano di essere a conoscenza che la validità del contratto è sottoposta alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno da parte della competente Questura e che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro comporterà **la revoca dell'autorizzazione al lavoro.**

\_\_\_\_\_  
 firma leggibile del dat. Lav. o Legale Rappresentante  
 da autenticare sensi della vigente normativa)

\_\_\_\_\_  
 (firma leggibile del lavoratore ancora all'estero)

DATA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (firma del lavoratore per asseverazione da apporre  
 davanti alla Rappresentanza Diplomatica/Consolare  
 al momento del rilascio del visto d'ingresso)

**N. B. Per quanto concerne la firma del datore di lavoro o del Legale Rappresent., qualora non sia apposta in presenza dell'incaricato della Dir. Prov. del Lavoro al momento della consegna del presente contratto, allegare fotocopia del documento d'identità dell'interessato.**

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

Marca da  
bollo

Decreto Flussi Anno [ ] [ ]

Data, \_\_\_\_\_



*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE LAVORO

ALLA DITTA \_\_\_\_\_

ALLA QUESTURA DI \_\_\_\_\_  
AL SERVIZIO ISP. LAVORO \_\_\_\_\_  
ALL'INPS -INAIL

**AUTORIZZAZIONE AL LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 22 E 24 DEL T.U. N. 286/98**

Prot. \_\_\_\_\_ \ S.P.L. - 1  
Allegato n. 1 (contratto di lavoro)

**Esaminata** la richiesta della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, esercente attività nel settore \_\_\_\_\_, presentata il \_\_\_\_\_;

**Visti** il Testo Unico del 25 luglio 1998 n. 286 ed il relativo Regolamento d'attuazione, di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, nonché il relativo D. P. C. M. per la determinazione dei flussi programmati per l'anno .....

**Vista** la circolare n. /2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'Impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;

**Vista** la documentazione prodotta e preso atto delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni, quali previste dall'art. 30 del citato DPR 394/99;

**Visto** il contratto di lavoro subordinato stipulato con il lavoratore/trice straniero residente all'estero, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante;

**Tenuto conto** del numero delle quote di ingresso in Italia assegnate a questa provincia per il corrente anno;

**Considerato** che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento della succitata istanza e ritenuto, in ultimo, di dover provvedere di conseguenza;

**SI AUTORIZZA**

la ditta \_\_\_\_\_ ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / determinato / stagionale della durata di mesi \_\_\_\_\_: il/la lavoratore/trice Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_ con la qualifica professionale di \_\_\_\_\_ livello/cat. \_\_\_\_\_ C.C.N.L. applicato \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da occupare nello stabilimento sito in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con orario settimanale di lavoro  pieno  parziale per n. ore \_\_\_\_\_ per l'attività stagionale consistente nella \_\_\_\_\_.

Il/la lavoratore/trice alloggerà in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**La presente autorizzazione dovrà essere utilizzata, pena la decadenza della stessa, entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.**

**La validità della presente autorizzazione è subordinata alla sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore presso la Rappresentanza Diplomatico/Consolare all'estero**

IL DIRETTORE

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

SPAZIO PER  
MARCA DA  
BOLLO DI  
£ 20.000  
SPAZIO PER  
MARCA DA  
BOLLO DI  
£ 20.000

**ALLA DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO**  
**SERVIZIO POLITICHE LAVORO**  
di \_\_\_\_\_

RICHIESTA NOMINATIVA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 e 24 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R. 394/99 (*Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale*), nei limiti del numero delle quote d'ingresso in Italia assegnate a codesta Direzione Provinciale del Lavoro per il corrente anno.

<p>▪ <b><u>GENERALITA' DEL DATORE DI LAVORO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:</u></b></p> <p>COGNOME _____ NOME _____          NATO A _____ IL _____ RESIDENTE IN _____          VIA/PIAZZA _____ N. _____ CITTADINANZA _____          DENOMINAZIONE AZIENDA: _____  <b>PARTITA I.V.A. / CODICE FISCALE:</b> _____  <b>SEDE LEGALE: COMUNE</b> _____ <b>PROV.</b> _____          VIA/PIAZZA _____ N. _____ TEL/FAX _____  <b>LUOGO D'IMPIEGO DEL LAVORATORE: COMUNE</b> _____ <b>PROV.</b> _____          VIA/PIAZZA _____ N. _____</p>	
<p>▪ <b><u>DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE/TRICE INTERESSATO/A:</u></b></p> <p>COGNOME _____ NOME _____  <b>DATA E LUOGO DI NASCITA:</b> _____ <b>SESSO</b> _____  <b>RESIDENZA: STATO</b> _____ <b>CITTA'</b> _____          VIA/PIAZZA: _____ N. _____ TEL. _____  <b>C.F. (SE IN POSSESSO)</b> _____</p>	
<p>▪ <b><u>INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E CONDIZIONI OFFERTE:</u></b></p> <p><b>QUALIFICA PROFESSIONALE:</b> _____ <b>LIVELLO/CAT.:</b> _____  <b>MANSIONI:</b> _____ <b>C.C.N.L. APPLICATO:</b> _____  <b>DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO INDET.</b> <input type="checkbox"/> / <b>DETERM.</b> <input type="checkbox"/> / <b>STAG.LE</b> <input type="checkbox"/>  <b>DI MESI</b> _____ (qualora si tratti di tempo determinato o stagionale, specificare l'ipotesi ai sensi della legge n. 230/62 e succ. modificazioni ed integrazioni ovvero del C.C.N.L. _____)  <b>ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: TEMPO PIENO</b> <input type="checkbox"/> / <b>PARZIALE</b> <input type="checkbox"/> <b>PER N.</b> _____ <b>ORE</b>          con retribuz. mens. netta di £ _____ (il rapporto a tempo parziale è consentito solo se garantisce un reddito mensile almeno pari a £ 850.000, aumentato dell'eventuale canone mensile dell'alloggio se a carico del lavoratore) <b>ALLOGGIO:</b> <input type="checkbox"/> <b>CONVIVENTE</b> <input type="checkbox"/> <b>NON CONVIVENTE</b> (come in retro indicato alla lett. m)</p>	
<p>▪ <b><u>SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ALLA DATA DELLA RICHIESTA:</u></b></p> <p><b>DIRIGENTI N.</b> _____ ; <b>QUADRI N.</b> _____ ; <b>IMPIEGATI N.</b> _____ ; <b>OPERAI N.</b> _____ ;  <b>APPRENDISTI N.</b> _____ ; <b>DIPENDENTI IN C.F.L. N.</b> _____ <b>TOTALE OCCUPATI N.</b> _____,  <b>DI CUI N.</b> _____ <b>NON APPARTENENTI ALL' U.E.</b></p>	

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto – consapevole della responsabilità penale derivante da falsità e dichiarazioni mendaci, prevista dall'art. 26 della medesima legge, nonché delle conseguenze connesse all'annullamento dell'autorizzazione al lavoro – dichiara quanto segue:

- a) le condizioni offerte sono conformi al trattamento economico e normativo, previsto dal C.C.N.L. applicato (come da allegato contratto individuale);
- b) il lavoratore sarà adibito effettivamente alle mansioni indicate nella presente richiesta;
- c) di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale, né di avere attualmente lavoratori in C.I.G aventi qualifica corrispondente a quella con cui s'intende assumere il lavoratore non appartenente all'U.E.;
- d) sono stati rispettati tutti i diritti di precedenza e/o di priorità previsti dalla vigente normativa;
- e) il rapporto di lavoro con il lavoratore non sarà risolto – se non per motivi di legge o di contratto – prima della scadenza prevista;
- f) il lavoratore richiesto è residente all'estero;
- g) saranno soddisfatti gli adempimenti verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, in conformità alla vigente normativa;
- h) di essere al corrente con i versamenti contributivi ed assicurativi, dovuti per il personale occupato;
- i) provvederà a richiedere alla D.P.L. – Servizio Ispezione Lavoro - il libretto di lavoro ed a restituirlo alla stessa entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- j) l'autorizzazione al lavoro sarà utilizzata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del rilascio e restituita tempestivamente alla D.P.L., in originale, in caso di mancato utilizzo;
- k) l'inizio del rapporto di lavoro sarà comunicato a codesta Direzione, al competente Centro per l'Impiego ed all'INPS nel termine di giorni 5 (cinque) ai sensi della legge n. 608/96, e l'eventuale cessazione sarà notificata agli stessi entro il medesimo termine. Alla Questura tale comunicazione sarà effettuata entro 48 ore.
- l) il lavoratore, qualora non convivente con il datore di lavoro, alloggerà in \_\_\_\_\_  
(Prov. \_\_\_\_\_), via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, disponendo dell'alloggio a titolo di  
 proprietà  locazione (canone mensile L. \_\_\_\_\_ a carico di \_\_\_\_\_)  
 a uso gratuito dello stesso (*specificare le modalità alloggiative, fornendo ogni adeguata informazione circa la proprietà, la locazione, l'uso gratuito, la superficie, l'idoneità, da comprovare con l'esibizione di documentazione e quant'altro si ritiene utile a dimostrare l'adeguata e confacente sistemazione alloggiativa del lavoratore*): \_\_\_\_\_;
- m) di far ricorso all'assunzione del lavoratore non appartenente all'U.E. per (*dettagliare i motivi in relazione al numero dei lavoratori richiesti ed in rapporto alla capacità economica ed alle esigenze dell'impresa*) \_\_\_\_\_;
- n) di avere la capacità economica prevista dall'art. 30, comma 2, lett. c) del D.P.R. n. 394/99 per sostenere i costi, sia diretti che indiretti, dell'assunzione. A dimostrazione della propria capacità economica e della congruità del numero di lavoratori non appartenenti all' U.E. richiesti allega idonea *documentazione fiscale, relazione sulla situazione produttiva ed organizzativa, eventuali piani di sviluppo ed investimenti, altro, ovvero dichiarazione autocertificativa complessiva attestante i principali indicatori di risultato per supportare e motivare la propria capacità economica anche in relazione alla congruità dei lavoratori da assumere.*
- o) nei 12 mesi precedenti la presente richiesta sono state presentate n. \_\_\_\_\_ richieste di autorizzazione per cittadini non appartenenti all'U.E. residenti all'estero, per le quali sono stati già assunti n. \_\_\_\_\_ lavoratori.
- p) Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati personali di cui alla presente istanza ai sensi della Legge n. 675/96 e successive modificazioni sulla tutela dei dati personali.

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

A tale scopo allega:

- 1) n.ro 1 (uno) marca da bollo di € 20.000;
- 2) certificato (ovvero autocertificazione) d'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio), munito della dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98, rilasciato in data non anteriore a mesi 6;
- 3) documentazione di cui ai precedenti punti *l, m, n*;
- 4) originale del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore non appartenente all'U.E residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- 5) (*altro*) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente  
\_\_\_\_\_

**N. B. Per quanto concerne la firma, qualora non sia apposta in presenza dell'incaricato della Dir.Prov. del Lavoro al momento della consegna della presente richiesta, allegare fotocopia del documento d'identità del datore di lavoro ovvero del legale rappresentante della Società.**

La richiesta è presentata dal Sig.:	
Firma:	Data:

**RISERVATO ALL'UFFICIO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di incaricato dell'Ufficio, **attesta** che la firma del richiedente (identificato tramite \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato/a in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_) è sta apposta in sua presenza e che la richiesta è stata presentata da soggetto abilitato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.12/79.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Modello richiesta artt.22 e 24

Prot. InfoP/AC/3/2003  
Del 02/12/2003

**AUTOCERTIFICAZIONE**  
Resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e succ. modific. ed integr.

**IL SOTTOSCRITTO** \_\_\_\_\_

**NATO A** \_\_\_\_\_ **IL** \_\_\_\_\_

**RESIDENTE IN** \_\_\_\_\_ **VIA/PIAZZA** \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

DI ESSERE TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA \_\_\_\_\_

ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI \_\_\_\_\_

AL NUMERO \_\_\_\_\_ SETTORE \_\_\_\_\_

DAL \_\_\_\_\_.

**CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON SUSSISTONO CHE CAUSE DI DIVIETO, DI  
DECADENZA O DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.5.65, N. 575.**

**DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA  
LEGGE 15/68, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LE FALSITA' NEGLI ATTI E L'USO DI  
ATTI FALSI SONO PUNITI DALLA LEGGE.**

**A TALI EFFETTI, LA DICHIARAZIONE CONTENENTE DATI NON PIU' RISPONDENTI A  
VERITA' EQUIVALE AD USO DI ATTO FALSO.**

**LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.**

**IL DICHIARANTE**  
\_\_\_\_\_

, li .....